



Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagogo. Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti. TESTO licenziato dalla VII Commissione con gli ultimi emendamenti approvati al 31 marzo 2016.

PREMESSA:

Il testo di base è quello adottato il 9 febbraio 2016 riportato al seguente link <http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2016&mese=02&giorno=09&view=&commissione=07#data.20160209.com07.allegati.all00010>

Gli emendamenti sono scritti in rosso e sono quelli approvati il 31 marzo 2016 riportati al seguente link: <http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2016&mese=03&giorno=31&view=&commissione=07#data.20160331.com07.allegati.all00070>

Il testo risultante licenziato dalla Commissione Cultura della Camera è pertanto il seguente:

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogo.

ART. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge disciplina le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogo, nonché la professione di educatore professionale socio-sanitario. A quest'ultima, per quanto non espressamente previsto nella presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro della Sanità 8 ottobre 1998, n. 520, e successive modificazioni e integrazioni, emanato sulla base dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992.

2. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo operano in ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, come indicato dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, attraverso la regolamentazione e l'integrazione della formazione universitaria, delle competenze, del titolo, della qualificazione, dell'accesso al lavoro e della formazione continua, per valorizzare il patrimonio professionale e per garantire il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità.

3. La disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogo, prevista dalla presente legge, persegue gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo e dalla Commissione europea a Lisbona nel 2000, in materia di sviluppo dell'educazione formale, non formale e informale lungo il corso della vita dei cittadini europei per la realizzazione dello spazio europeo della Società della conoscenza avanzata e competitiva, democratica e inclusiva, conformemente alle conclusioni 2009/C 119/02 del Consiglio europeo del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020»).



ART. 2.

(Definizione delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogo).

1. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo sono professionisti che operano nel campo dell'educazione formale e dell'educazione non formale nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti e profili professionali, nonché dello specifico codice deontologico, con l'utilizzo di metodologie proprie della professione, in regime di lavoro autonomo, subordinato o, laddove possibile, mediante forme di collaborazione.

2. L'educatore professionale socio-pedagogico è un professionista di livello intermedio che svolge funzioni intellettuali con proprie autonomia scientifica e responsabilità deontologica, con l'uso di strumenti conoscitivi specifici di tipo teorico e metodologico, in funzione di progettazione, programmazione, intervento e valutazione degli esiti degli interventi educativi, supervisione, indirizzati alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della vita, nonché con attività didattica di ricerca e di sperimentazione.

3. Il pedagogo è un professionista di livello apicale specialista dei processi educativi e formativi, con proprie autonomia scientifica e responsabilità deontologica, che svolge funzioni di progettazione, coordinamento, intervento e valutazione pedagogica, in vari contesti educativi e formativi, tanto nei comparti socio-assistenziale e socio-educativo, quanto in quello socio-sanitario con riguardo agli aspetti socio-educativi, nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione.

4. L'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo è subordinato al conseguimento della qualifica di cui all'art. 7, comma 1, e all'articolo 11, comma 1. L'esercizio della professione di educatore professionale socio-sanitario e di pedagogo è subordinato al conseguimento dello specifico titolo abilitante.

ART. 3.

(Ambiti dell'attività professionale).

1. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali nonché nei servizi e presidi socio-sanitari con riguardo agli aspetti socio-educativi.

2. L'educatore professionale socio-sanitario opera nei servizi e nei presidi sanitari nonché nei servizi e presidi socio-sanitari.

3. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo operano nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti:

- a) educativo e formativo;
- b) scolastico;
- c) socio-sanitario e della salute con riguardo agli aspetti socio-educativi;
- d) socio-assistenziale;
- e) della genitorialità e della famiglia;
- f) culturale;
- g) giudiziario;
- h) ambientale;
- i) sportivo e motorio;
- l) dell'integrazione e della cooperazione internazionale.



ART. 4.

(Servizi, organizzazioni e istituti di esercizio dell'attività professionale dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogo).

1. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo, ciascuno nella sfera delle proprie competenze, operano prioritariamente negli ambiti di cui all'articolo 3, in regime di lavoro dipendente, autonomo o, laddove possibile, mediante forme di collaborazione, in particolare, all'interno dei seguenti servizi e presidi pubblici e privati:

- a) servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale;
- b) servizi educativi da 0 a 3 anni
- c) servizi extrascolastici per l'infanzia
- d) servizi educativi nelle istituzioni scolastiche; servizi extrascolastici per l'inclusione e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;
- e) servizi per la genitorialità e la famiglia; servizi educativi per le pari opportunità; servizi di consulenza tecnica d'ufficio in particolare nell'ambito familiare;
- f) servizi educativi di promozione al benessere e alla salute con riguardo agli aspetti educativi; servizi per il recupero e l'integrazione
- g) servizi di educazione formale e non formale per gli adulti;
- h) servizi per anziani e servizi geriatrici;
- i) servizi educativi, ludici, artistico-espressivi, sportivi, dell'animazione e del tempo libero dalla prima infanzia all'età adulta;
- l) servizi per l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati e per la formazione interculturale; servizi per lo sviluppo della cooperazione internazionale;
- m) servizi educativi nel sistema penitenziario e di risocializzazione dei detenuti; servizi di assistenza ai minori coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario
- n) servizi di educazione ambientale; servizi per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio dei beni culturali;
- o) servizi educativi nel campo dell'informazione, comunicazione, multimedialità, promozione culturale e della lettura;
- p) servizi educativi nei contesti lavorativi, nei servizi di formazione, collocamento, consulenza, orientamento e bilancio delle competenze; servizi per l'aggiornamento e per la formazione di educatori e di pedagogisti.

ART. 5.

(Qualifica europea dell'educatore).

1. L'educatore professionale socio-pedagogico rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del 6° livello del Quadro europeo delle qualifiche (QE), secondo la referenziazione nazionale delle qualifiche all'*European qualifications frameworks* da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento per le politiche europee, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del QE per l'apprendimento permanente, di seguito denominata «raccomandazione europea 23 aprile 2008».



ART. 6.

(Attività professionali e competenze dell'educatore professionale socio-pedagogico).

1. Negli ambiti di cui all'articolo 3, l'educatore professionale socio-pedagogico svolge mansioni relative alla programmazione, alla progettazione, all'attuazione, alla gestione e alla valutazione delle azioni educative e formative dei servizi e dei sistemi pubblici o privati di educazione e formazione. Concorre, inoltre, alla progettazione dei suddetti servizi e sistemi e di azioni educative rivolte ai singoli soggetti.

2. L'educatore professionale socio-pedagogico è in possesso di conoscenze e di competenze nelle discipline pedagogiche, metodologiche, didattiche, filosofiche, sociologiche e ~~psicologiche~~ antropologiche e svolge le seguenti attività educative e formative:

a) programma, progetta realizza e valuta interventi e trattamenti educativi e formativi diretti alla persona negli ambiti e nei servizi individuati dalla presente legge;

b) accompagna e facilita i processi di apprendimento in contesti di educazione permanente;

c) accompagna e facilita i processi di apprendimento in contesti di formazione professionale;

d) accompagna e facilita interventi di inserimento lavorativo;

e) coopera alla definizione delle politiche formative;

f) coopera alla pianificazione e alla gestione di servizi di rete nel territorio;

g) collabora all'attuazione dei sistemi integrati per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane e per lo sviluppo di competenze.

ART. 7.

(Formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e dell'educatore professionale socio-sanitario).

1. La qualifica di educatore professionale *socio-pedagogico* è attribuita a seguito del rilascio del diploma di un Corso di laurea della classe di laurea L-19 Scienze dell'educazione e della formazione.

2. La formazione universitaria dell'educatore professionale *socio-pedagogico*, di cui al comma 1, è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative e disciplinari connesse, per lo svolgimento delle attività professionali di cui all'articolo 5, in coerenza con i livelli del QEQ e con i requisiti di qualità richiesti dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) secondo la normativa universitaria vigente.

3. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT/2 delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione.

4. Le università favoriscono in via prioritaria l'attivazione di corsi di laurea interdipartimentali o interfacoltà tra strutture afferenti all'area medica e all'area delle scienze dell'educazione e della formazione per il conseguimento di un diploma di laurea nella classe L-19 ovvero nella classe L/SNT/2.

5. Le università favoriscono il riconoscimento del maggior numero di crediti allo studente che, in possesso di uno dei due titoli, voglia conseguire anche l'altro.



~~SOPPRESSO ART. 8.~~

~~(Esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico).~~

~~4. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, di cui all'articolo 6, costituisce requisito obbligatorio:—~~

~~a) per l'esercizio, in qualunque forma e ambito, del lavoro educativo;~~

~~b) per l'accesso nel pubblico impiego e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale a posti che richiedono lo svolgimento delle attività educative previste dall'articolo 6.~~

ART. 9.

(Qualifica europea del pedagogo).

1. Il pedagogo rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del 7^o livello del QEQ, secondo la referenziazione nazionale delle qualifiche dello *European qualifications frameworks* da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento per le politiche europee, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'ISFOL, ai sensi della raccomandazione europea 23 aprile 2008.

ART. 10.

(Attività professionali e competenze del pedagogo).

1. Negli ambiti di cui all'articolo 3, il pedagogo svolge attività di progettazione, programmazione, organizzazione, coordinamento, gestione, monitoraggio, valutazione, consulenza e supervisione della qualità pedagogica dei servizi e dei sistemi pubblici o privati di educazione e formazione. Compie inoltre azioni pedagogiche rivolte a singoli soggetti.

2. Il pedagogo è in possesso di conoscenze e di competenze nelle discipline pedagogiche, metodologiche, didattiche, filosofiche, sociologiche e ~~psicologiche-antropologiche~~ e svolge le seguenti attività pedagogiche:

a) progetta, coordina, realizza e valuta interventi e trattamenti educativi e formativi diretti alla persona, negli ambiti e nei servizi individuati dalla presente legge;

b) effettua la ricognizione, il coordinamento, la rilevazione, l'analisi, l'interpretazione e la valutazione funzionale di tipo pedagogico e collabora al lavoro delle équipe plurispecialistiche;

c) programma, progetta, coordina, gestisce e valuta piani di formazione permanente;

d) progetta, gestisce, coordina e valuta servizi e sistemi di formazione professionale manageriale;

e) realizza e coordina interventi di orientamento pedagogico e di orientamento permanente nonché di consulenza, bilancio di competenze e inserimento lavorativo;

f) coopera alla definizione delle politiche formative;

g) offre consulenza per la pianificazione e la gestione di servizi di rete nel territorio;

h) offre consulenza per l'attuazione dei sistemi integrati per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane e per lo sviluppo di competenze;

i) coordina servizi educativi e formativi territoriali.



ART. 11.

(Formazione universitaria del pedagogo).

1. La qualifica di pedagogo è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM 50 programmazione e gestione dei servizi educativi, LM 57 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua o LM 85 scienze pedagogiche, LM 93 teorie e metodologie dell'e-learning e della media education.

2. La qualifica di pedagogo è attribuita, altresì, ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza **ai dottori di ricerca in Pedagogia**, anche con titoli accademici diversi da quelli previsti dall'articolo 11, che abbiano insegnato discipline pedagogiche, per almeno tre anni accademici anche non consecutivi, nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori universitari di ruolo in discipline pedagogiche, pure in possesso di titoli accademici diversi da quelli previsti dall'articolo 11.

3. La formazione universitaria del pedagogo è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze pedagogiche e delle aree disciplinari connesse, per lo svolgimento delle attività professionali individuate nell'articolo 10, in coerenza con i livelli del QEQ e con i requisiti di qualità richiesti dall'ANVUR secondo la normativa universitaria vigente.

~~SOPPRESSO ART. 12.~~

~~*(Esercizio dell'attività di pedagogo).*~~

~~1. La qualifica abilitante di pedagogo, di cui all'articolo 11, costituisce requisito obbligatorio per:~~

~~a) l'esercizio, in qualunque forma e ambito, del lavoro pedagogico;~~

~~b) l'accesso nel pubblico impiego e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale a posti che richiedono lo svolgimento delle attività pedagogiche di cui all'articolo 10.~~

ART. 13.

(Adeguamento dei percorsi formativi).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con propri decreti, ad apportare le necessarie modificazioni ai decreti del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, concernenti la determinazione delle classi di laurea triennali e delle classi di laurea magistrale.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro della salute provvedono, con proprio decreto, ad apportare le necessarie modificazioni al decreto interministeriale 19 febbraio 2009, concernente la determinazione delle classi di laurea delle professioni sanitarie.

ART. 14.

(Collocazione professionale).

1. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale **socio-pedagogico** e di pedagogo rientrano nelle professioni non organizzate in ordini o collegi.

2. Le professioni di educatore professionale **socio-pedagogico** e di pedagogo sono inserite, secondo la presente legge e in rapporto alla classificazione del QEQ, negli elenchi e nelle banche dati degli enti e organismi nazionali e regionali deputati alla



classificazione, alla declaratoria e all'accreditamento delle professioni, nonché nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

3. Ai fini di cui al comma 2, sono attivati e aggiornati gli specifici codici professionali di educatore professionale *socio-pedagogico*, di educatore professionale *socio-sanitario* e di pedagogista, unificando la nomenclatura e la classificazione delle professioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dell'ISFOL, dell'Istituto nazionale di statistica, dei Ministeri, delle regioni e degli altri organismi autorizzati, cui devono attenersi anche gli organismi di accreditamento e certificazione della qualità, nonché le associazioni professionali e i singoli professionisti che esercitano in qualsiasi forma la professione secondo la legge 14 gennaio 2013, n. 4.

ART. 15.

(Norme finali e transitorie).

1. La qualifica di educatore professionale *socio-pedagogico* è attribuita a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di un diploma o un attestato riconosciuto equipollente al diploma di laurea della classe L-19 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In via transitoria, possono acquisire la qualifica di educatore professionale *socio-pedagogico*, previo superamento di un corso intensivo di formazione di almeno un anno da svolgersi presso le università, anche tramite la formazione a distanza, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di 3 anni, anche non continuativi. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2 bis. Acquisiscono direttamente la qualifica di educatore professionale coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge, essendo assunti con contratto a tempo indeterminato sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) 50 anni o più di età;

b) 25 anni o più di anzianità di servizio.

3. Le modalità di accesso e di svolgimento del corso intensivo di formazione di cui al comma 2 e della relativa prova scritta finale sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

~~4. La qualifica di educatore professionale *socio-sanitario* è attribuita a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso della qualifica di educatore professionale, di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520. **SOPPRESSO**~~



ART. 16.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.